

(N. 2503)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici)  
della Camera dei deputati nella seduta del 26 febbraio 1958 (V. Stampato n. 466)*

**d'iniziativa del deputato DE COCCI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 1° MARZO 1958

Norme relative all'inquadramento di personale dei ruoli aggiunti  
dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il personale dei ruoli aggiunti in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, che alla data di entrata in vigore della presente legge, sia munito del titolo di studio di perito industriale con qualsiasi specializzazione è collocato nel ruolo aggiunto dei geometri del Genio civile; se munito di diploma di abilitazione magistrale è collocato nel ruolo aggiunto dei segretari contabili del Genio civile.

L'inquadramento, di cui al precedente comma, ha luogo semprechè il personale abbia disimpegnato per almeno un biennio mansioni di concetto e decorre, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.